



COMUNE di BREGANZE

(Provincia Vicenza)

Area n° 1 Amministrativa e Affari Generali

Piazza G.Mazzini, 49 – 36042 BREGANZE (Vicenza)
Telef. 0445 – 869300 – Fax 0445 - 869301

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROGETTO GIOVANI

ANNI 2014 e 2015

Allegato sub B)
Alla determinazione n° del

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO:

1. Il presente appalto ha per oggetto il servizio di gestione del progetto giovani periodo 2014 – 2015 del Comune di Breganze.

Art. 2 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA:

1. Sono ammesse alla gare solo domande presentate da Cooperative che:
 - ✓ siano iscritte al registro prefettizio;
 - ✓ siano iscritte al registro delle imprese presso la Camera di commercio territorialmente competente;
 - ✓ non risultino in gestione commissariale, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile (o non essere stata presentata domanda di commissariamento) ed abbiano le cariche sociali vigenti;
 - ✓ abbiano presentato, nei termini prescritti dalla normativa vigente, i bilanci degli ultimi due anni;

Art. 3 - LOCALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

1. Comune di Breganze.

Art. 4 - AGGIUDICAZIONE:

1. L'aggiudicazione dell'appalto è disposta dal responsabile del servizio sulla base delle risultanze delle operazioni eseguite dalla commissione esaminatrice composta secondo quanto prescritto dal regolamento comunale sui contratti.

Art. 5 - DURATA DELL'APPALTO:

1. La durata dell'appalto viene fissata in anni 2 (due) a valere perciò per gli anni 2014 e 2015.

Art. 6 - CORRISPETTIVO:

1. Il prezzo d'offerta indicato dalla cooperativa deve intendersi comprensivo d'ogni onere e spesa sia di tipo ordinario che straordinario necessario per garantire il funzionamento del servizio di gestione del progetto giovani. Resta comunque sollevato il Comune da ogni responsabilità nel caso di inconvenienti di qualsiasi genere.

Art. 7 - FATTURAZIONE:

1. La liquidazione avverrà nel modo seguente:

a) per il 2014:

- entro il mese di APRILE, previa presentazione di fattura per la somma del 45% dell'importo annuo di aggiudicazione;
- il saldo pari al 55% del primo anno entro il 28.02.2015 previa presentazione di fattura e rendicontazione annuale.

b) per il 2015:

- entro il mese di maggio, previa presentazione di fattura il 50% del corrispettivo annuo;
- entro il mese di febbraio 2016, previa presentazione di fattura e rendicontazione finale il restante 50% del corrispettivo annuo dovuto;

Le fatture saranno liquidate entro 30 gg dalla loro presentazione; il pagamento verrà effettuato a mezzo di bonifico bancario. Tutte le spese, le imposte ed ogni altro onere accessorio, inerenti e conseguenti alla stipula ed esecuzione del contratto, restano a carico dell'Cooperativa aggiudicataria.

Art. 8 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO:

1. La cooperativa aggiudicataria a garanzia dei patti contrattuali, è tenuta a stipulare apposita polizza fidejussoria (cauzione definitiva), pari al 5% (cinque per cento) dell'importo netto contrattuale, stipulata con ente bancario o con società assicuratrice che dovrà contenere la seguente frase: "la presente polizza avrà efficacia sino al momento della restituzione dell'originale di polizza da parte del beneficiario o, in sostituzione, dichiarazione liberatoria dello stesso". La cauzione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta del soggetto appaltante.

2. La cauzione è adeguata annualmente in rapporto alle variazioni del corrispettivo annuo e sarà svincolata solo su autorizzazione dell'amministrazione comunale.

3. Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempienza dell'appaltatore, la cauzione sarà totalmente incamerata dall'amministrazione comunale.

4. La cooperativa aggiudicataria ha l'obbligo di firmare il contratto nel giorno e nell'ora che sarà indicata a mezzo di comunicazione scritta, con avvertenza che, in caso contrario, il comune ha facoltà di affidare l'appalto al concorrente che segue in graduatoria, previo incameramento della cauzione a garanzia dei danni subiti, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni eventualmente subiti non coperti dalla cauzione.

Art. 9 - ASSICURAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE:

1. Il personale che la Cooperativa utilizza per l'espletamento del servizio oggetto del presente appalto deve essere assoggettato alle prescritte assicurazioni previdenziali ed assistenziali. L'onere delle assicurazioni è a carico dell'appaltatore con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune.

Art. 10 - COMPORTAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE:

1. Il personale in servizio deve mantenere un contegno corretto e riguardoso verso le autorità e verso i cittadini.

2. L'appaltatore s'impegna a richiamare, sanzionare e, se del caso sostituire i dipendenti che non mantenessero un contegno corretto e riguardoso verso l'utenza o fossero trascurati nel servizio o usassero un contegno o un linguaggio scorretto o riprovevole.

Art. 11 - RESPONSABILITA' PER DANNI A PERSONE O COSE:

1. La Cooperativa risponde direttamente dei danni alle persone e cose comunque provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune, salvi gli interventi a favore della cooperativa da parte di società assicuratrici.

Art. 12 - COMUNICAZIONI DA PARTE DELLA COOPERATIVA APPALTATRICE

1. La cooperativa appaltatrice è tenuta a dare all'amministrazione comunale, agli uffici dello stato, di volta in volta, immediata comunicazione telegrafica o telefonica o a mezzo telefax degli incidenti verificatisi, come sinistri, collisioni ed altro, qualunque importanza essi rivestano e anche quando nessun danno si sia verificato. E' tenuta inoltre a dare immediata comunicazione all'amministrazione comunale di qualsiasi interruzione, sospensione o variazione del servizio, nonché di tutte le notizie e i dati richiesti.

Art. 13 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO

1. E' fatto divieto all'appaltatore di cedere il contratto di appalto. Il subappalto è autorizzato dal comune nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall'articolo 18 del d.lgs. 17.03.1995 n. 157 e successive modifiche ed integrazioni.

2. L'eventuale inosservanza di detta norma sarà causa di nullità del contratto, con conseguente richiesta di danni.

3. L'eventuale autorizzazione non esime l'appaltatore dalla responsabilità totale verso il comune e dovranno essere osservate modalità e condizioni indicate nell'atto autorizzativo.

Art. 14 - PENALITA'

1. l'amministrazione comunale, nel caso in cui si verificano mancanze o deficienze che pregiudichino l'esecuzione del servizio o in caso di inadempienza o mancata osservanza delle norme del presente capitolato speciale d'appalto ha la facoltà di applicare a carico della cooperativa appaltatrice una penalità da euro 51,65 a euro 129,11 che sarà detratta dalla rata di pagamento e determinata con provvedimento del responsabile del servizio in base al danno economico prodotto.

2. Ai fini dell'applicazione della penale le inadempienze o irregolarità sono accertate d'ufficio o a seguito di segnalazione al comune. esse sono comunicate alla cooperativa appaltatrice che può far pervenire giustificazioni o scritti difensivi nel termine di 15 giorni dalla ricezione della comunicazione. L'amministrazione comunale adotta le determinazioni in merito motivando la decisione assunta anche alla luce delle giustificazioni o scritti difensivi prodotti dalla Cooperativa appaltatrice.

Art. 15 - RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO

1. Il contratto di appalto si intende risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile e il comune provvederà altresì all'incameramento della cauzione, allorquando la cooperativa appaltatrice:

- a) perde i requisiti di idoneità,
- b) non inizi l'esercizio del servizio nel termine fissato o, iniziato, lo abbandoni, ovvero lo interrompa o comunque lo effettui con ripetute e gravi irregolarità, non dipendenti da forza maggiore,
- c) non ottemperi alle direttive del progetto approvato e finanziato dalla Regione;

- d) si renda responsabile di gravi e ripetute irregolarità di ordine amministrativo e gestionale,
- e) si renda inadempiente nei confronti di quanto previsto nei contratti collettivi di lavoro.

2. Nella ipotesi di cui alla lettera a) del precedente comma, la risoluzione decorre dalla data in cui il fatto viene accertato; nelle altre ipotesi, l'accertamento della causa risolutiva è preceduto da due successive diffide intimare all'appaltatore ed è esecutiva alla scadenza del termine stabilito nell'ultima diffida per ottemperare alle prescrizioni imposte

Art. 16 - RECESSO

1. Al Comune è riconosciuta la facoltà di recesso dal contratto previo preavviso di almeno 60 giorni nei seguenti casi:

- a. nei casi in cui, a suo giudizio, vengano meno le ragioni di interesse pubblico che determinano l'appalto del servizio;
- b. qualora sia riconosciuta l'opportunità della soppressione o sospensione del servizio per cause di forza maggiore e non sia possibile ripristinarlo con sicurezza di continuità.

Art. 17 - SPESE PER IL CONTRATTO

1. Tutte le spese relative, connesse e conseguenti alla stipula e alla eventuale registrazione del contratto di appalto, nessuna esclusa, sono a carico della cooperativa aggiudicataria. La stessa assume a suo carico ogni e qualsiasi imposta e/o tassa, ad esclusione dell'IVA relativa al servizio appaltato, con rinuncia di rivalsa nei confronti del Comune.